



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg.Publ. _____ Nr. **35** del **29/04/2016**

Oggetto:

Modifica regolamento TARI anno 2016

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n.50, oggi **ventinove aprile duemilasedici** alle ore 21.00 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA	Sindaco	Presente
LODI FLAVIO	Consigliere Comunale	Presente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere Comunale	Presente
BIANCHINI GIULIA	Consigliere Comunale	Assente
BARALDI GIULIETTA	Consigliere Comunale	Presente
TINTI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
ASCARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
DRAGONETTI CONSIGLIA	Consigliere Comunale	Presente
SILVESTRI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
MOTTA KATIA	Consigliere Comunale	Presente
SOLIERI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
MAGNONI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente

Sono Presenti n. 11

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.11 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. ASCARI MILENA Vice Segretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA



proposta n° 11037

OGGETTO

Modifica regolamento TARI

SINDACO

Passo la parola al dottore Mirto.

DOTT. MIRTO

Anche in questo regolamento c'è la modifica al ravvedimento operoso, più una modifica per il *bed and breakfast*. Il regolamento recepisce una pronuncia della Corte di Cassazione che ha chiarito che i *bed and breakfast* non possano essere né trattati come utenza domestica né come utenza non domestica, di solito venivano tassati come alberghi senza ristoranti e quindi la proposta è di, aderendo insomma alla pronuncia della Corte di Cassazione, di tassare il *bed and breakfast* in base al numero degli occupanti la famiglia perché il vero *bed and breakfast* presuppone che sia la abitazione principale di qualcuno, ma aumentato come numero di componenti del numero dei posti letto autorizzato.

Quindi solamente questo.

SINDACO

Grazie, ci sono interventi?

Consigliere Motta prego.

CONS. MOTTA

Volevo chiedere un chiarimento.

Questa modifica che si citava sui *bed and breakfast*, se ce la potete un attimo esplicitare.

Recita esattamente articolo 9 comma 8, “Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere *bed and breakfast* e case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale...”, quindi presumo, vediamo se ho capito, famiglie che hanno camere a disposizione che saltuariamente in base alle necessità tanto per capirci un po' alla *herbie and be*, cioè ci sono anche questi portali internet che permettono di affittare le camere che una famiglia ha a disposizione a casa.

No? Parliamo di questo.

Benissimo.

Ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare supponiamo tre, come risultante dalla Anagrafe del Comune e dal numero di posti letto autorizzato, supponiamo che abbiamo tre posti letto, quindi pagano per sei.

DOTT. MIRTO

Esatto.

CONS. MOTTA

Okay. Grazie per la spiegazione.

DOTT. MIRTO

Se è cinque pagano sempre per sei perché il numero delle utenze arriva fino a un massimo di sei cioè una famiglia composta da nove componenti paga comunque al massimo per sei, questo è



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

previsto nel D.P.R. 158, dove le categorie delle utenze domestiche vengono divise da uno a sei.

SINDACO

Bene, ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto?

Se non ci sono dichiarazioni di voto allora possiamo mettere ai voti il punto numero 8 che è la modifica al regolamento della Tari.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Allora favorevole la maggioranza, contrario le minoranze.

Mettiamo ai voti anche l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Come sopra, l'oggetto è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale.

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- il Comune di Cavezzo, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2014 e successive modifiche e integrazioni il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- il D.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le ipotesi di ravvedimento operoso;

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16972/2015 interviene per la prima volta sulle modalità di tassazione dei rifiuti prodotti dai bed & breakfast, precisando che questi non possono essere equiparati né all'abitazione né agli alberghi, ritenendo legittima l'istituzione di una modalità di tariffazione intermedia, pur rimanendo nell'ambito della destinazione a civile abitazione.

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per adeguarlo al mutato quadro normativo e giurisprudenziale:

- All'art. 9 – Categorie di utenza -, il comma 8 è così sostituito: «Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero di posti letti autorizzato».
La modifica regolamentare recepisce i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16972/2015.
- l'articolo 11-bis "Ravvedimento operoso" è così modificato:
 1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello "0,2%" è sostituita con la misura dello "0,1%";



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello "3%" è sostituita con la misura del "1,5%";
3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello "3,33%" è sostituita con la misura del "1,67%";
4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
 - «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.»

La modifica regolamentare è conseguente alle modifiche recate dal D.lgs. n. 158 del 2015 all'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 ed agli art. 7 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. In particolare con la prima modifica il legislatore ha dimezzato le sanzioni per versamenti effettuati con lieve ritardo, ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza. Conseguentemente sono modificate le misure delle sanzioni ridotte pagata in sede di ravvedimento operoso. Con le modifiche all'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stata introdotta un'ulteriore beneficio, prevedendo la riduzione a metà delle sanzioni da applicare in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni.

Acquisito il parere favorevole del revisore unico, n. 71 del 14/04/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

- visto il D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Dirigente del servizio Tributi, Dott. Pasquale Mirto;
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 8 e 3 contrari (Gruppo Rinascita Cavezzese: Solieri e Motta; Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni)-Espressi per alzata di mano-Presenti e votanti n. 11 Consiglieri



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

DELIBERA

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:

- all'art. 9 – Categorie di utenza -, il comma 8 è così sostituito: «Nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero di posti letti autorizzato».
- l'articolo 11-bis "Ravvedimento operoso" è così modificato:
- nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello "0,2%" è sostituita con la misura dello "0,1%";
- nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello "3%" è sostituita con la misura del "1,5%";
- nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello "3,33%" è sostituita con la misura del "1,67%";
- nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
 - «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.»

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

D) di dare atto che il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 8 e 3 contrari (Gruppo Rinascita Cavezzese: Solieri e Motta; Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni)-Espressi per alzata di mano-Presenti e votanti n. 11 Consiglieri, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf.



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Modifica regolamento TARI anno 2016

Il Sottoscritto responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO FINANZIARIO
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 14-04-2016

FIRMA
F.to MIRTO PASQUALE

La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

- che l'atto è contabilmente regolare
 che l'atto non ha rilevanza contabile

data 21-04-2016

FIRMA
F.to MILENA ASCARI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:

- mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa

data 21-04-2016

FIRMA
F.to MILENA ASCARI



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Vice Segretario
F.to ASCARI MILENA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal __ 09-05-2016 __ al 24-05-2016 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 09-05-2016

Vice Segretario
F.to MILENA ASCARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario
F.to MILENA ASCARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 09-05-2016

Il Funzionario Incaricato